




ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 35 del 14/02/2017

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze.	
Struttura Proponente:	Direzione Aziendale
Responsabile del Procedimento	Domenichini Umberto 
Estensore	Coli Donella 
ALLEGATI N° 1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico:

Eseguibile a norma di Legge dal 01/03/2014

Pubblicato a norma di Legge il 17 4 FEB. 2017

Inviato al Collegio Sindacale il 17 4 FEB. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16.12.2016.

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;
- L.R.T. n. 44/16;

Ricordato che :

- in forza della L.R.T. 4.02.2008 n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 comma 1 di detta legge, subentra nelle attività esercitate dal disciolto C.S.P.O. a far data dal 1° Luglio 2008;
- L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) :
 - promuove, produce , misura e studia azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori, nell'ambito del servizio sanitario pubblico;
 - è parte integrante della rete oncologica regionale, coordinata ed organizzata dall'Istituto Toscano Tumori (ITT), e costituisce la struttura di riferimento per tutta la rete oncologica regionale (ITT) per quanto concerne gli aspetti epidemiologici, di screening e di riabilitazione oncologica e svolge funzioni di centralizzazione regionale nella diagnostica di screening;
 - è riconosciuto dalla Regione Toscana come Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica - CRRPO, ha quindi funzione di consulenza e supporto metodologico alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per l'attivazione dei programmi di screening;
 - promuove la più ampia concertazione e collaborazione con Enti e Associazioni al fine di perseguire obiettivi di coordinamento e di integrazione operativa nel settore della prevenzione oncologica.
- L'Istituto Leonardo Da Vinci, Istituto Statale di Istruzione Superiore di Firenze (di seguito anche istituzione scolastica) è un'istituzione scolastica media superiore ad indirizzo Tecnico - Professionale che ha interesse a integrare la preparazione scolastica con le esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e la conseguente creazione di una rete di contatti e collegamenti col territorio;

Preso atto che:

- con e mail del 12/01/2017, agli atti del fascicolo, il Prof. Francesco Guglielmi, docente di Tecnica di Produzione e Organizzazione nell'ambito della specializzazione Chimico-biologica dell'Istituto Tecnico - Professionale Leonardo da Vinci di Firenze, ha richiesto, dopo alcuni contatti telefonici con la Dr.ssa Grazia Maria Troni, Dirigente Biologo di ISPO, alla Dr.ssa Francesca Carozzi, Direttore ff. della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica, la possibilità, per alcuni allievi del corso Chimico-biologico, di essere ospitati per un tirocinio presso ISPO;

Considerato che:

- la Direzione di ISPO è favorevole ad accogliere queste richieste che favoriscono percorsi progettati, attuati e verificati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni, per periodi di apprendimento in situazioni lavorative al fine di aprire la didattica e l'apprendimento al mondo esterno;

Constatato che :

- questo Istituto e l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze:

- Convengono che l'accoglimento di studenti per periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro ;
- L'attività di formazione ed orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un tutor interno all'istituzione scolastica e da un tutor formativo esterno indicato dalla struttura ospitante;
- i due tutor individuati condividono la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato
- L'Istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore

Dato atto che :

- La Direzione di questo Istituto ha dato parere favorevole alla stipula di una convenzione con l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze e contattando telefonicamente il Prof. Guglielmi Francesco lo ha informato d'inviare una bozza di convenzione ;

Preso atto che:

- il Prof. Francesco Guglielmi, con e mail 28.01.17, agli atti del fascicolo, ha inviato lo schema di Convenzione Alternanza Scuola-Lavoro tra Istituzione Scolastica e Soggetto Ospitante;

Dato atto ancora che:

- riscontrando il testo dello schema di convenzione ricevuta questo Istituto ha chiesto, con e mail del 06.02.17, agli atti del fascicolo la modifica di alcune parti della bozza indicando le parti da modificare;
- il Prof. Francesco Guglielmi, con e mail di pari data, ha confermato le modifiche proposte rimettendo a questo Istituto la convenzione modificata e facendo di fatto realizzare l'incontro delle volontà sulla base dello schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale, al presente atto,;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell' Istituto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;


Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA:


Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che:
 - la convenzione non comporta oneri finanziari per le parti.


- l'accordo ha validità di due anni dalla sottoscrizione e può essere rinnovato alla scadenza, con scambio di corrispondenza, per un ulteriore periodo di due anni.
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.08.2005.



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)



IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Arunni)

Elenco degli allegati

Allegato Schema convenzione fra Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e Istituto Leonardo da Vinci di Firenze	pp.	4
---	-----	---

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica,



**CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

ISIS Leonardo da Vinci con sede in Firenze, via Del Terzolle 91, codice fiscale 94149320486 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Prof. Marco Paterni nato a Firenze il 15/11/61, codice fiscale PTRMRC61S15D6120;

E

.....(Soggetto ospitante) - con sede legale in (.....), via, codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. nato a (.....) il/...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°..... soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.



2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un **percorso formativo personalizzato**, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- i) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- l) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;



m) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

n) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

o) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

p) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

q) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

r) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

s) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

t) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

u) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro **il/i beneficiario/i del percorso** è tenuto/sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal **percorso formativo personalizzato**;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.



2. Ai fini dell'applicazione dell'**articolo 18 del D. Lgs. 81/2008** il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione avrà durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. La convenzione sarà eventualmente rinnovata per un ulteriore periodo di due anni tramite scambio di corrispondenza fra le parti. E' escluso il tacito rinnovo.

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data.....

ISIS Leonardo Da Vinci
Legale rappresentante
Prof. Marco Paterni

[Soggetto Ospitante]
Legale rappresentante

.....

.....